COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.10.2024
COM(2024) 495 final

2024/0274 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Le recenti calamità naturali nell'Europa centrale e orientale e nell'Europa meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono e lavorano in tali regioni. Gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale è andato distrutto, causando enormi perdite di reddito. Per rispondere rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare europeo e delle comunità rurali emerse da tali catastrofi, l'Europa deve essere in grado di predisporre prontamente un sostegno efficace attraverso i programmi di sviluppo rurale, come pure attraverso risorse disponibili da altri fondi europei.

La politica agricola comune (PAC) prevede già un sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale agricolo e forestale e al reddito. Tuttavia il finanziamento di queste misure di sostegno potrebbe essere insufficiente a fronte delle esigenze degli agricoltori e dei silvicoltori dei paesi colpiti da calamità naturali.

Al fine di offrire ulteriore assistenza e maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da calamità naturali, la Commissione propone una nuova misura e una maggiore flessibilità in relazione alla soglia di non regressione, per un rafforzamento di bilancio degli investimenti nel ripristino del potenziale agricolo e per il finanziamento della nuova misura.

La nuova misura, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, consente agli Stati membri di fornire un sostegno mirato alla liquidità agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli o forestali, che sono colpiti dalle calamità naturali verificatesi a partire dal 1º gennaio 2024.

Rispondendo in modo diretto e rapido alle difficoltà legate ai flussi di cassa delle imprese colpite, il sostegno offerto con la nuova misura contribuirà alla sicurezza alimentare e affronterà in anticipo le potenziali turbative del mercato dovute all'impatto delle calamità naturali. Per conseguire tali obiettivi, prevedendo allo stesso tempo un'amministrazione ragionevolmente semplice che consenta una rapida attuazione, il sostegno assumerà la forma di un importo forfettario una tantum per gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI.

Gli investimenti nel ripristino del potenziale agricolo dovrebbero essere rafforzati fornendo maggiori flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione nell'utilizzo dei fondi del FEASR.

In tale contesto, pur prevedendo flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione, è importante proseguire e rafforzare le azioni e gli investimenti pianificati nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi, e nell'adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di attenuare l'impatto delle catastrofi causate dai cambiamenti climatici sempre più frequenti. Gli sforzi di ripristino e i pagamenti per la liquidità dovrebbero essere il più possibile in equilibrio con la necessità di proseguire gli investimenti e le azioni attualmente previsti in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi.

Al fine di garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri saranno tenuti a giustificare che la nuova misura di sostegno è destinata ai soggetti maggiormente colpiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. È inoltre opportuno fissare il massimale del contributo dell'Unione alla nuova misura.

Per quanto riguarda il procedimento, gli Stati membri dovrebbero includere la nuova misura o la riassegnazione prevista dei finanziamenti nei programmi di sviluppo rurale mediante una modifica degli stessi, che può essere presentata dopo l'entrata in vigore della proposta.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per la politica agricola comune e i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) 2020/2220. La proposta integra tutte le altre misure adottate dall'Unione per affrontare l'attuale situazione, in particolare quelle intese a fornire liquidità.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) 2020/2220 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. La proposta mira a garantire gli obiettivi e l'attuazione comuni di una nuova misura di sviluppo rurale.

- **Proporzionalità**

La proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori e ai silvicoltori e alle PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli o forestali e per sforzi di ripristino, che sono particolarmente colpiti da calamità naturali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre la misura supplementare che permetterà di far fronte a questa situazione senza precedenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/D

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data la natura tecnica, limitata e urgente delle modifiche proposte, la proposta legislativa non si presta a un'ampia consultazione pubblica. La presente relazione sarà tuttavia trasmessa alle altre istituzioni unitamente all'atto che l'accompagna e sarà messa a disposizione del pubblico tramite EUR-Lex.

- **Assunzione e uso di perizie**

N/D

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto era stata effettuata al fine di preparare la proposta relativa al regolamento (UE) n. 1305/2013. Le presenti modifiche limitate non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/D

- **Diritti fondamentali**

N/D

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta riguarda i programmi di sviluppo rurale del FEASR per il periodo 2014-2022 e non modifica gli impegni di bilancio esistenti. Si mantiene entro i limiti della dotazione globale per il periodo 2014-2022 ed è pertanto neutra in termini di bilancio.

La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno a titolo del FEASR rimane invariata. I pagamenti ai beneficiari saranno effettuati prima del 31 dicembre 2025 e saranno quindi finanziati a titolo dei bilanci 2025, 2026 e 2027. Gli stanziamenti di pagamento necessari per finanziare la misura in questione devono essere reperiti negli stanziamenti previsti per il FEASR iscritti nel prossimo progetto di bilancio 2025 della Commissione e saranno compensati da un corrispondente calo delle esigenze di pagamento negli anni successivi.

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/2093.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Per fornire ulteriore assistenza e maggiore flessibilità per quanto riguarda la soglia di non regressione agli Stati membri colpiti da calamità naturali, si propone di modificare il regolamento (UE) 2020/2220 al fine di:

- introdurre una nuova misura per consentire agli Stati membri di fornire sostegno alla liquidità agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI attive nella trasformazione di prodotti agricoli e forestali colpiti da calamità naturali verificatesi a partire dal 1º

gennaio 2024. Il sostegno è erogato sotto forma di importo forfettario. La nuova misura può essere cofinanziata fino al 100 % dal FEASR e il massimale del contributo dell'Unione è pari al 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022;

- offrire una flessibilità limitata per quanto riguarda la clausola di non regressione in sede di riassegnazione dei fondi alla nuova misura o alle misure per ripristinare il potenziale produttivo;

- dare agli Stati membri la possibilità di semplificare le procedure considerando l'intera zona seriamente colpita da una calamità naturale quando presentano una domanda per motivi di "forza maggiore";

- consentire agli Stati membri di selezionare per il sostegno le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della domanda di finanziamento quando sono collegate al ripristino e ai pagamenti per la liquidità.

2024/0274 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Le recenti calamità naturali nell'Europa centrale e orientale e nell'Europa meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono e lavorano in tali regioni. Una parte consistente del potenziale produttivo agricolo e forestale è andato distrutto e, di conseguenza, gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali delle regioni colpite devono far fronte a notevoli perdite di reddito. Per rispondere rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare europeo e delle comunità rurali emerse da tali catastrofi, è opportuno fornire prontamente un sostegno efficace eccezionale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) attuato nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e prevedere una maggiore flessibilità per le misure esistenti.

(2) Per affrontare le conseguenze delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1º gennaio 2024, è opportuno prevedere una nuova misura eccezionale e temporanea che consenta di rispondere ai problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e forestali e delle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli e forestali. Inoltre il sostegno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo disponibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] dovrebbe essere rafforzato prevedendo una maggiore flessibilità di bilancio

1 GU C , , pag. .

2 GU C , , pag. .

3 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

per quanto riguarda la soglia di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

(3) Poiché sarà finanziata attraverso il FEASR, alla nuova misura deve applicarsi il quadro giuridico stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare le disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], e le disposizioni di attuazione di tali regolamenti.

(4) Il periodo di programmazione del FEASR è stato prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220 fino al 31 dicembre 2022. L'attuazione del periodo di programmazione prorogato si protrarrà fino alla fine del 2025. Il regolamento (UE) 2020/2220 ha previsto anche norme transitorie durante il periodo di proroga. Poiché al momento il periodo di proroga del FEASR è in fase di attuazione, è opportuno prevedere le condizioni per la nuova misura eccezionale e maggiore flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione modificando il regolamento (UE) 2020/2220.

(5) Al fine di prevedere una maggiore flessibilità di bilancio per riassegnare i finanziamenti per la nuova misura e la sottomisura esistente per il ripristino del potenziale produttivo agricolo, proseguendo nel contempo gli investimenti e le azioni pianificati per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi, e l'adattamento ai cambiamenti climatici per attenuare l'impatto delle catastrofi da essi causate sempre più frequenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre la soglia di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 di un massimo di 15 punti percentuali, senza scendere al di sotto della soglia minima del 30 %.

(6) Al fine di consentire agli Stati membri di affrontare pienamente le conseguenze delle calamità naturali che si sono verificate a partire dal 1º gennaio 2024, è opportuno che si possano selezionare per il sostegno le operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata all'autorità di gestione, purché l'operazione sia in risposta a tale catastrofe naturale.

(7) Il sostegno nell'ambito della misura prevista dal presente regolamento, che mira a garantire la competitività delle PMI e la redditività delle aziende agricole e forestali, dovrebbe concentrare le risorse disponibili sui beneficiari maggiormente colpiti dalle calamità naturali ed essere concesso sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. È opportuno fornire il sostegno unicamente ai beneficiari colpiti da una distruzione pari almeno al 30 % del potenziale produttivo pertinente.

[4] Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).

[5] Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).

(8) Tenuto conto del carattere urgente, temporaneo ed eccezionale di questa misura e della necessità di un versamento rapido e semplice dei pagamenti corrispondenti, è opportuno fissare un pagamento una tantum e una data limite per l'applicazione della misura.

(9) Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori, ai silvicoltori o alle PMI colpiti più duramente, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare ad alcune categorie di beneficiari ammissibili, per esempio fissando forcelle o ampie categorie, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

(10) Nell'erogare il sostegno per la nuova misura gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali.

(11) Le risorse per la nuova misura dovrebbero essere programmate con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %.

(12) Al fine di garantire un finanziamento adeguato della nuova misura di cui al presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione per tale misura.

(13) Il sostegno alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo e forestale in risposta alle calamità naturali dovrebbe dare la priorità alle operazioni basate sul principio della "migliore ricostruzione", ossia il ricorso alle fasi di ripresa, riabilitazione e recupero dopo una catastrofe per aumentare la resilienza del settore agricolo e forestale integrando misure di riduzione del rischio di catastrofi, come indicato nel quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, garantendo nel contempo che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno e l'obiettivo di garantire la resilienza alle catastrofi.

(14) Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari colpiti e degli Stati membri quando applicano la "forza maggiore", gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di considerare seriamente colpita da una calamità naturale l'intera zona.

(15) Al fine di garantire un'attuazione uniforme della nuova misura attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico del periodo di programmazione 2014-2020, prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

(16) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare la presentazione della nuova misura nei programmi di sviluppo rurale, il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale, la presentazione delle relazioni annuali di attuazione, oltre all'attuazione di controlli e all'applicazione delle sanzioni.

(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/2220.

[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(18) Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, si ritiene necessario ricorrere all'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 dei trattati sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione.

(19) Considerata l'urgenza determinata dalle calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2020/2220 è così modificato:

(1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, seconda frase, quando riassegnano fondi e spendono fondi per le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono ridurre la quota complessiva di contributo FEASR riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale riduzione non va oltre gli importi del FEASR riassegnati alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e non supera 15 punti percentuali della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. A tal fine si tiene conto della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale al momento della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. La quota complessiva destinata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è inferiore alla soglia minima stabilita nel medesimo articolo. La stessa riduzione in punti percentuali può essere applicata alle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 senza riassegnare fondi alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.";

(2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 5:

"5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione può selezionare per il sostegno operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, a condizione che l'operazione sia attuata attraverso la misura di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che tale operazione fornisca una risposta a una calamità naturale verificatasi a partire dal 1º gennaio 2024.";

(3) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 6 bis

Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali

1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1305/2013 a partire dal 1º gennaio 2024 e che questa o le misure adottate conformemente al regolamento (UE) 2016/2031* per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale interessato.

3. L'aiuto è concesso ai soggetti seguenti:

 (a) agricoltori,

 (b) silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi, escluse le foreste di proprietà dello Stato gestite dallo Stato,

 (c) PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca, o

 (d) PMI attive nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione di prodotti forestali.

 Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti agricoli, il risultato del processo di produzione può essere un prodotto non contemplato dall'allegato I TFUE.

4. Gli Stati membri indirizzano il sostegno ai beneficiari più colpiti, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili.

5. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

6. L'importo massimo del sostegno non supera 42 000 EUR per beneficiario.

7. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali al fine di garantire una sana gestione finanziaria a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, indirizzando nel contempo il sostegno ai beneficiari più colpiti.

Articolo 6 ter

Disposizioni applicabili al sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali

1. Il sostegno temporaneo eccezionale di cui all'articolo 6 bis è finanziato dal FEASR come misura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Il contributo massimo del FEASR per la misura di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento è fissato al 100 %.

3. Il sostegno previsto per questa misura non supera il 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

Articolo 6 quater

Forza maggiore

Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC nell'applicare il principio di "forza maggiore" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, qualora una calamità naturale grave colpisca seriamente una zona ben determinata, lo Stato membro interessato può ritenere l'intera zona seriamente colpita da tale catastrofe o evento.

Articolo 6 quinquies

Poteri della Commissione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme necessarie per l'attuazione della misura di cui all'articolo 6 bis attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato a norma dell'articolo 1, per quanto riguarda:

 (a) il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale;

 (b) le norme sulla presentazione dei programmi di sviluppo rurale;

 (c) la presentazione delle relazioni di attuazione annuale;

 (d) l'attuazione di controlli e l'applicazione di sanzioni.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

Articolo 6 sexies

Procedura di comitato

1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b) e c), la Commissione è assistita dal "comitato per lo sviluppo rurale" istituito dall'articolo 84 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d), la Commissione è assistita dal "comitato dei Fondi agricoli" istituito dall'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

* Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i

regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.201, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

*** Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*